

Circolare del Settore Sviluppo delle produzioni zootecniche  
**Regime quote latte – documentazione raccolta latte (DM 19 aprile 2011).**

*Agli Assessorati Provinciali Agricoltura*

*Alle Organizzazioni Professionali*

*Agricole Regionali*

*Alle Associazioni Produttori*

*AAlle Centrali Cooperative*

*All'Unione Industriale di Cuneo*

*Ad Assolatte Piemonte*

*e p.c. Alla Direzione Regionale Sanità  
Settore Prevenzione Veterinaria*

*All'I.Z.S.*

*SEDI*

Allo scopo di adeguare alcuni adempimenti disciplinati dal DM 31.7.03 alle risultanze dell'indagine conoscitiva istituita dal DM 25.6.09 n. 6501, il *Decreto 19 aprile 2011* ha introdotto modifiche alle disposizioni in materia di determinazione del contenuto in materia grassa nel latte, a decorrere dal 1° novembre 2011 (vedi nota prot. 16734 del 6.7.11). Si ricorda che con la *Deliberazione G.R. 74-2406 del 22 luglio 2011* pubblicata sul *BUR n. 33 del 18 agosto 2011*, sono state adeguate le disposizioni regionali al citato D.M. 19.4.11 per quanto attiene la natura e tipologia delle analisi e l'individuazione dei laboratori presso cui utilmente eseguire le stesse.

Il provvedimento ministeriale incide, anche se in maniera parziale, sul contenuto del registro del produttore già regolamentato dall'art. 12, comma 1, del citato DM 31.7.03. In particolare, si dispone, ad integrazione dei dati già richiesti, che il registro in parola contenga anche gli elementi di dettaglio relativi alla raccolta del campione di latte per la determinazione del grasso: data del prelievo, nome, ruolo e firma dell'operatore.

Occorre pertanto fornire indicazioni integrative alla nota regionale n. 16439 del 3.12.03, con particolare riferimento ai punti 2.1, 3.1 e 3.2 della stessa, fermo restando quanto già precedentemente disciplinato, in quanto compatibile, con il nuovo quadro normativo. La presente fa seguito ad incontri, comunicazioni ed informazioni che hanno coinvolto rappresentanti della filiera, di Enti ed Organizzazioni che operano nel settore, degli Assessorati Provinciali Agricoltura, della Direzione Regionale Sanità, per quanto di rispettiva competenza.

I registri di consegna del produttore, sia nella ipotesi "tradizionale" (2.1) che nelle due fattispecie descritte nella determinazione n. 258/03 (3.1 – trasporto a cura del produttore; 3.2 – centrino di raccolta) devono quindi essere opportunamente adeguati a partire dal 1° novembre 2011 alle nuove disposizioni di legge.

In considerazione del momento di introduzione degli aggiornamenti in esame rispetto alla progressione della campagna in corso e del fatto che ormai i competenti uffici provinciali hanno già provveduto a vidimare i registri da utilizzare sulla base della previgente normativa, si ritiene che l'adeguamento alle nuove disposizioni possa essere raggiunto attraverso l'aggiunta agli attuali registri, per farne parte integrante, di uno o più fogli (numerati e vidimati) specificatamente destinati a contenere gli elementi richiesti in merito alle operazioni di campionatura del latte. Tale soluzione potrebbe essere utilizzata anche per le campagne successive, permettendo in ogni caso di mantenere gli schemi da tempo consolidati dei registri di raccolta, evitando altresì di comprimere in maniera eccessiva i dati da registrare. Gli elementi di cui sopra potrebbero essere organizzati, a titolo di esempio, secondo lo schema allegato (*all. 1*), ovvero altra forma purchè contenente i requisiti minimi di legge.

Dovranno essere registrati e sottoscritti i dati relativi a tutte le campionature effettuate, comprendenti cioè anche i campioni che risulteranno con esito analitico "anomalo" ed i cosiddetti "controcampioni" (per le aziende aderenti al programma regionale di monitoraggio qualità del latte, come da protocollo tecnico). Tali registrazioni dovranno essere coerenti con i certificati delle analisi per la determinazione del grasso, conservati a cura degli acquirenti unitamente alla documentazione contabile prescritta dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. E' opportuno che copia dei medesimi certificati sia disponibile presso le aziende di produzione, da esibire in occasione dei controlli e delle verifiche in materia di quote latte, oltre che utili per l'applicazione di adempimenti ed obblighi di legge (es. autocontrollo ex Reg.CE 853/04) o di aspetti di natura commerciale (es. pagamento latte qualità). Non è necessaria la registrazione delle campionature eseguite dal Servizio Veterinario dell'ASL e dai Presidi Multizonali in occasione dei periodici controlli sulla conformità del latte crudo ai criteri della vigente normativa igienico-sanitaria: DM 185/91, Reg. CE 853/04 (vedi successivo punto 2).

Il medesimo schema potrà essere utilizzato anche in presenza di sistemi di registrazione informatizzata dei soli dati relativi ai volumi della raccolta: in tale ipotesi i cedolini della raccolta, stampati e sottoscritti da produttore e trasportatore, potranno essere uniti al/i foglio/i riportanti gli elementi della campionatura.

Si informa che con la *determinazione n. 735 del 21 luglio 2011*, pubblicata sul *BUR n. 33 del 18 agosto 2011*, sono state integrate le istruzioni operative per i sistemi informatizzati di raccolta contenute nella *determinazione n. 285 del 26 novembre 2003*, per la sola ipotesi di campionatura effettuata contestualmente alla raccolta, e registrazione informatizzata di entrambe le operazioni.

In merito alle disposizioni relative ai sistemi di registrazione informatizzata dei dati, pur non costituendo un obbligo, si raccomanda l'indicazione nella distinta riepilogativa emessa durante lo scarico (det. 285 del 26.11.03, all. A, sezione "scarico") del numero dei campioni effettuati nel corso della raccolta, con particolare riferimento a quelli validi/rappresentativi poi inviati all'analisi. Si ricorda che, in ogni caso, i registri su supporto cartaceo di cui all'art. 12 del DM 31.7.03, regolarmente numerati e vidimati, devono essere a disposizione del produttore e del trasportatore, in congruo numero, al fine di poter ovviare ad eventuali disfunzioni o malfunzionamenti del sistema informatico (DGR n. 4-11043 del 24.11.03, punto 4); det. 285/03, allegato a), ultimo paragrafo). Si ricorda infine che è ammessa l'organizzazione dei dati in maniera diversa da quella descritta nella citata det. 735/11, purchè in grado di garantire gli elementi minimi fondamentali di legge: la richiesta di autorizzazione per tali sistemi, in applicazione del punto 1) della det. n. 285/03, dovrà essere presentata all'Assessorato Provinciale Agricoltura competente, inviandone copia per conoscenza allo scrivente.

Nella sola fattispecie di campionatura effettuata nell'ambito del programma regionale di monitoraggio della qualità del latte, è ammessa la regolare e completa compilazione del registro (cartaceo ed informatico) differita all'ultimo giorno del mese in contabilizzazione. Il suddetto programma, basato sull'adozione di dettagliati protocolli tecnico-operativi, affida compiti di gestione, ispezione ed indirizzo tecnico scientifico a qualificati Enti che operano sul territorio e prevede la raccolta sistematica, aggiornata e dettagliata, delle informazioni analitiche attraverso le funzioni informatiche della "banca dati qualità del latte" coordinata dall'ARAP. Il sistema è configurato in maniera da non rendere possibile la manipolazione delle notizie contenute del referto analitico e gli elementi di ogni singola campionatura, e relativa analisi, sono consultabili dagli organi di controllo. Gli stessi sono in grado di verificare l'esistenza e la corrispondenza dei dati nei singoli passaggi che costituiscono la catena campionatura (effettuata a cura dell'acquirente) – refertazione – registrazione del dato nel SIAN, e quindi verificare presso il produttore, il laboratorio ed infine l'acquirente l'effettiva coerenza delle informazioni, in linea con le disposizioni previste dal decreto in oggetto. Gli acquirenti aderenti al programma di monitoraggio "latte-qualità", qualora intendano avvalersi di tale operatività, devono darne preventiva comunicazione agli uffici provinciali competenti per territorio, con riferimento alla sede legale degli stessi e, se diversa, anche all'ubicazione dell'azienda di produzione.

Infine, vengono di seguito riassunte le principali prescrizioni contenute nel DM in oggetto, integrate dalle disposizioni della DGR 74-2406 di individuazione di laboratori ed analisi, correlate e connesse con la determinazione e registrazione del tenore di materia grassa del latte:

1) l'acquirente deve assicurare, per ogni mese, la disponibilità di almeno due analisi sul latte consegnato da ciascun produttore, ridotta ad una in caso di aziende con quota inferiore a 600 quintali od ubicate in zona montana;

2) a tal fine, devono essere utilizzate le analisi eseguite: per il pagamento del latte a qualità, per l'accertamento dei requisiti ex DM 185/91, per i controlli prescritti dal Reg. CE 853/04, con risultati dei diversi parametri igienico-sanitari e merceologici riportati in unico certificato (cedolino). In ogni caso, per la determinazione del grasso, dovranno essere conteggiate tutte le analisi valide disponibili. Non è ammesso l'utilizzo di analisi eseguite "ad hoc" per il solo grasso, ma tale valore deve essere determinato e refertato su un unico campione, unitamente agli altri parametri compresi nei diversi meccanismi di cui sopra.

Potranno essere utilmente compresi nel conteggio anche i risultati dei "rapporti di prova ufficiali" dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, derivanti dai periodici controlli sulla conformità del latte crudo ai requisiti della vigente normativa per la produzione di latte di alta qualità (DM 185/91) e per la sicurezza alimentare (Reg. CE 853/04), svolti dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e dai Presidi Multizonali. In tal caso i suddetti rapporti (o documenti di analoga valenza rilasciati dall'ASL) dovranno riportare il valore del parametro grasso ed essere disponibili in tempo utile per la registrazione nel SIAN della dichiarazione mensile di consegna di cui all'art. 5 della L. 119/03. Sarà quindi cura del produttore, previo accordo con il Servizio Veterinario circa le modalità di gestione del certificato di analisi, presentare all'acquirente il medesimo documento, comprensivo dei dati relativi al prelievo, conservandone una copia per attestare l'adempimento alle nuove disposizioni;

3) gli operatori che effettuano il prelievo dei campioni per la successiva analisi devono avere adeguata preparazione e formazione per l'esecuzione dell'attività, al fine di garantire la corretta rappresentatività del campione;

4) I laboratori ove vengono effettuate tutte le determinazioni di cui al punto 2) - individuati esclusivamente fra quelli che operano secondo i meccanismi previsti nel pagamento del latte a qualità e/o le disposizioni che regolamentano i controlli dei requisiti igienico-sanitari del latte - devono essere accreditati per l'analisi della materia grassa ai sensi del Reg. CE 765/08, relativamente al metodo effettivamente utilizzato per la determinazione della stessa. Si ricorda che i laboratori che operano nell'ambito delle procedure di autocontrollo nel settore alimentare sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dalla Direzione Sanità, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2010; l'elenco dei laboratori, le matrici e le prove per le quali ognuno di essi è accreditato o in fase di accreditamento, viene pubblicato periodicamente sul BUR e compreso nelle pagine web della Regione, alla sezione "sanità pubblica/vigilanza". L'aggiornamento delle prove accreditate e delle matrici per i laboratori interessati è consultabile anche sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it), designato quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato

La presente circolare, lo schema per la registrazione dei dati del campionamento, la determinazione n. 735 e la DGR 74-2406 sono compresi nelle pagine web della Regione, alla sezione "agricoltura/quote latte".

Si invitano gli Assessorati, le Organizzazioni e le Associazioni in indirizzo a portare a conoscenza delle imprese acquirenti e dei produttori, per quanto di rispettiva competenza, i contenuti della presente, al fine di adeguarne ed uniformarne tempestivamente i comportamenti.

Il Dirigente del Settore  
Paolo Cumino

Referente: Pierluigi Bessolo  
Tel : 011 432 4305.

